

Rapporto di minoranza

numero

6594 R2

data

8 febbraio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 1° giugno 2010 presentata nella forma
elaborata da Jean-François Dominé e cofirmatari per la modifica dell'art.
17 cpv. 1 della LOC (Tempi giusti per la presentazione dei conti
consuntivi dei Comuni)**

(v. messaggio 17 gennaio 2012 n. 6594)

Il 1° giugno 2010 il collega Jean-François Dominé e diversi cofirmatari, appartenenti a quasi tutti i Gruppi politici, hanno inoltrato un'iniziativa parlamentare elaborata per chiedere la modifica dell'art 17 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC), nel senso di spostare dal 30 aprile al 30 giugno di ogni anno il termine per l'approvazione, da parte dei legislativi comunali, dei consuntivi dell'anno precedente

1. LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

A parere degli iniziativaisti, ribadito dal primo firmatario in occasione dell'audizione commissionale del 7 settembre 2011, **«il termine del 30 aprile per l'approvazione dei conti consuntivi è rispettato da pochi Comuni, in quanto i tempi tecnici e politici per l'approvazione di un documento importante come il consuntivo sono quasi sempre più lunghi. La revisione parziale della LOC entrata in vigore il 1. gennaio 2009 ha introdotto l'obbligo della revisione dei conti da parte di un organo esterno (...). L'esecuzione dei controlli da parte del revisore esterno e la redazione del rapporto al Municipio allungheranno i tempi necessari per il licenziamento del messaggio sui conti consuntivi. Il termine del 30 aprile sarà in questo nuovo contesto legislativo ancor meno consono (...). Si giustifica quindi di tenere in considerazione i tempi tecnici mediamente necessari (...) e di adattare gli attuali termini».**

Sempre a giudizio degli iniziativaisti, **la modifica dei termini nel senso citato «permetterà all'amministrazione comunale, all'organo di controllo esterno, al Municipio e alla Commissione della gestione di disporre del tempo necessario per svolgere un lavoro di qualità; eviterà di dover chiedere sistematicamente e con motivazioni scontate la proroga dei termini al Presidente dell'Assemblea/Consiglio comunale e addirittura al Dipartimento; adeguerà la LOC alla giustificata prassi in atto già oggi nella maggioranza dei Comuni».** Per questi motivi, l'atto parlamentare chiede di modificare l'art. 17 della LOC come segue:

Art. 17

¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 giugno e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il Presidente dell'assemblea, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può

prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 settembre e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del Presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

²Invariato.

³Invariato.

2. I RISULTATI DI UN'INCHIESTA E L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha preso posizione sull'iniziativa in parola nel messaggio n. 6594 del 17 gennaio u.s. Lo stesso dà pure conto di un'inchiesta tra i Comuni, effettuata dalla Sezione degli enti locali, onde avere un quadro aggiornato dei tempi necessari per l'approvazione dei conti consuntivi e, se possibile, delle cause che portano a volte a non rispettare i termini fissato dalla LOC.

Al sondaggio hanno risposto 110 Comuni su 161. Dalle risposte risultano alcuni dati assai interessanti, che riportiamo perciò di seguito:

- **in media, i conti sono approvati dal Legislativo alla fine di giugno; la mediana si situa a metà di giugno;**
- in media la **chiusura** dei conti è avvenuta entro la **prima decade di aprile;**
- la stesura del **rapporto di revisione** del perito esterno ha necessitato mediamente di **20 giorni;**
- la media del tempo necessario alla **Commissione della gestione** per redigere il suo rapporto (a partire dalla data di licenziamento del messaggio municipale) è di circa **35 giorni;**
- infine è di **18 giorni** il tempo mediamente trascorso tra la consegna del rapporto della Commissione e la decisione del Legislativo.

Dal sondaggio emerge che il termine del 30 aprile ha potuto essere rispettato da:

- 15 Comuni per i conti 2006
- 55 Comuni per i conti 2007
- 13 Comuni per i conti 2008
- 14 Comuni per i conti 2009
- 7 Comuni per i conti 2010.

Viceversa, il termine del 30 giugno (ultima scadenza di spettanza comunale). è stato rispettato da:

- 75 Comuni per i conti 2006 (76 con un lieve ritardo, di 15 giorni)
- 73 Comuni per i conti 2007 (78)
- 80 Comuni per i conti 2008 (83)
- 82 Comuni per i conti 2009 (86)
- 78 Comuni per i conti 2010 (89)

In sintesi, oltre il 70% dei Comuni rispetta il termine ultimo "di competenza comunale". Questa percentuale si eleva all'80%, se si considerano i ritardi di breve durata (15 giorni).

Significativo pure il dato relativo ai ritardi al termine del 30 giugno:

- 24 Comuni hanno mancato il termine una sola volta
- 9 hanno mancato il termine 2 volte
- 6 hanno mancato il termine 3 volte
- 6 hanno mancato il termine 4 volte
- 13 hanno mancato il termine 5 volte

Da rilevare comunque che **52 Comuni - ovvero quasi la metà di quelli che hanno risposto al sondaggio - hanno sempre rispettato il termine del 30 giugno.**

Il Consiglio di Stato invita comunque a non accogliere l'iniziativa Dominé. Ciò (par di capire) non tanto per opposizione alla sua richiesta principale (fissazione al 30 di giugno della scadenza "normale"), quanto per dissenso verso la proposta "sussidiaria" (possibilità di prorogare al 30 settembre - risp. al 28 febbraio per quanto riguarda i Preventivi - su semplice autorizzazione del Presidente del Consiglio o dell'Assemblea comunale.

3. VALUTAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione della legislazione ha discusso a più riprese l'iniziativa in questione, senza tuttavia pervenire a una posizione unanime. La maggioranza propone infatti di respingerla, per le motivazioni esposte nel proprio rapporto; motivazioni che la minoranza non condivide:

- innanzitutto perché l'opposizione trascura la richiesta principale dell'iniziativa - fissazione al 30 giugno della scadenza "normale" per la decisione del Legislativo - e mette invece l'accento sulla richiesta sussidiaria (possibilità di proroga al 30 settembre, se autorizzato del presidente del Consiglio, risp. dell'Assemblea comunale);
- secondariamente, perché sembra attribuire i ritardi unicamente a cattiva volontà, ignorando le difficoltà oggettive date dai tempi "tecnici", ricordati nel messaggio governativo. Trattasi in media di 20 giorni per la stesura del rapporto del perito esterno, di 35 giorni per l'esame e la redazione del rapporto da parte della Commissione della gestione; di altri 18 giorni tra la consegna di detto rapporto e la decisione del Legislativo. Per queste operazioni occorrono dunque, mediamente, ben 73 giorni (due mesi e mezzo!). Con la norma vigente, il Municipio dovrebbe quindi aver esaminato i conti e redatto il relativo messaggio entro metà febbraio! Si tratta chiaramente di un termine molto "stretto", che impedisce un lavoro serio;
- a ciò va aggiunto un ulteriore elemento, rilevato anche da Consiglio di Stato, ossia (citiamo) il fatto che «un possibile problema che tocca la fase di chiusura, potrebbe risiedere nella necessità di attendere, prima della chiusura dei conti, determinati conteggi: contributi consortili, riparto spese cantonali, ecc.». È un elemento in più che conferma come il mancato ossequio, in molti casi, del termine del 30 aprile non deriva da cattiva volontà, ma dal desiderio di presentare dei conti il più possibile precisi;
- infine, rileviamo che più di un collega è sembrato voler mantenere la regolamentazione attuale perché irritato dall'andazzo verificatosi in qualche Comune, dove ha preso piede la cattiva abitudine di discutere i Preventivi con deplorabile ritardo. Tale irritazione, per quanto giustificata, non ha comunque nulla a che vedere con l'iniziativa in esame, che - lo ricordiamo - riguarda essenzialmente i Consuntivi!

In definitiva, la minoranza commissionale ritiene più che giustificata la richiesta principale dell'iniziativa Dominé, ossia la fissazione del 30 giugno come scadenza "normale" per l'approvazione dei consuntivi. Non ha infatti nessun senso voler mantenere artificialmente una scadenza (quella del 30 aprile) che in passato poteva forse anche avere le sue giustificazioni, ma che oggi, alla prova dei fatti, in molti casi è praticamente impossibile rispettare.

Non siamo invece convinti dell'opportunità di consentire ev. proroghe di detto termine fino al 30 settembre dietro semplice consenso del presidente del Legislativo comunale. Ciò comporterebbe infatti il rischio - già evidenziato dal Consiglio di Stato - che l'esame dei consuntivi dell'anno precedente si "sovrapponga" temporalmente alla preparazione dei Preventivi dell'anno seguente.

La minoranza commissionale invita pertanto il Parlamento ad adattare una soluzione di compromesso, nel senso di approvare parzialmente l'iniziativa dei colleghi Dominé e cofirmatari, aderendo cioè alla sua richiesta principale e non invece a quella sussidiaria (possibilità di proroga al 30 settembre su decisione del presidente del Legislativo comunale).

A nostro parere è infatti opportuno che quest'ultima possibilità sia consentita solo per pochi giorni, ossia per ritardi di scarsa entità (indicativamente, 1-2 settimane), anche perché il presidente del Consiglio, risp. dell'Assemblea comunale non è necessariamente in grado di valutare se i motivi invocati per l'ev. proroga siano giustificati o meno. Appare perciò più opportuno che in caso di ritardi "consistenti" la decisione se aderire o meno a una richiesta in tal senso sia di spettanza dell'Autorità cantonale.

4. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni espresse, la minoranza della Commissione della legislazione propone di modificare l'art. 17 della Legge organica comunale (LOC) come segue:

Art. 17

¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 giugno e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il Presidente dell'assemblea, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria di alcuni giorni. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del Presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

²Invariato.

³Invariato.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Franco Celio, relatore
Galusero - Giudici

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 1° giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Jean-François Dominé e cofirmatari;
- visto il messaggio 17 gennaio 2012 n. 6594 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 8 febbraio 2012 n. 6594 R2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 giugno e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il Presidente dell'assemblea, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria di alcuni giorni. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del Presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.